

Roma, 29 settembre 2020

Circolare n. 297/2020

Oggetto: Dogane – Accise – Trasporto di carburanti - Obbligo dell'e-DAS dall'1 ottobre 2020.

Dopo un periodo di sperimentazione di oltre un anno, dall'1 ottobre prossimo per il trasporto di benzina e gasolio usati come carburante che viaggino ad accisa assolta il Documento di Accompagnamento Semplificato diventa obbligatoriamente in formato elettronico.

Il sistema per l'emissione del documento è completamente digitalizzato e la fase del trasporto viene monitorata dall'Agenzia delle Dogane al fine di scongiurare il rischio di frodi nel settore.

L'e-DAS viene emesso dallo speditore autorizzato e una copia stampata del documento accompagna il trasporto. Il trasportatore si scambia messaggi con lo speditore – in caso di cambio di destinazione o rientro del prodotto - tramite l'applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia Dogane Monopoli oppure con applicativi interoperabili con l'Agenzia stessa.

Nell'e-DAS viene indicata la partita Iva del primo vettore (inteso come colui che assume effettivamente il servizio e ne risulta responsabile al momento di inizio della circolazione dei prodotti), la targa del mezzo e quella dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, la data e ora di spedizione, la durata strettamente necessaria prevista per il trasporto che non deve essere superiore alle 18 ore; il peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione.

Il trasportatore ha l'obbligo di esibire l'e-DAS in caso di controllo e di custodire la copia stampata; in caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata non può proseguire il viaggio e deve munirsi di altra copia stampata. In caso di superamento della durata prevista per il trasporto, il trasportatore deve informare lo speditore che a sua volta deve comunicare all'Ufficio delle Dogane le ore necessarie per ultimare il trasporto; il viaggio può proseguire una volta che la predetta comunicazione sia stata ricevuta dall'Ufficio e sia stata inoltrata dallo speditore al trasportatore. L'e-DAS infatti diventa inefficace e non legittima la circolazione una volta decorsa la durata prevista per il trasporto a partire dalla data e ora di spedizione.

Daniela Dringoli
Codirettore

Allegati tre
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

CIRCOLARE N. 36 / 2020

OBBLIGO DI UTILIZZO DELL'E-DAS. CHIARIMENTI OPERATIVI

Nella forma di risposta a quesiti pervenuti dagli operatori, si riportano i seguenti elementi dispositivi relativi alla fase di prima applicazione dell'utilizzo obbligatorio dell'e-DAS che contestualizzano i contenuti della Circolare n. 34 /2020 di ADM del 19 settembre 2020.

oooooooooooooooooooooooooooo

1. DOMANDA – Quali sono gli effetti giuridici dell'avvenuta presentazione della comunicazione prescritta dall'art. 18, comma 1, della determinazione? Da quando è possibile emettere e-DAS ai fini dell'adempimento dell'obbligo?

RISPOSTA - Effettuata la comunicazione prevista, l'esercente dal 1° ottobre 2020 inizia ad emettere e-DAS, per ogni movimentazione dei prodotti sottoposti all'obbligo, senza soluzione di continuità; gli e-DAS emessi hanno piena rilevanza giuridica ai fini della disciplina dell'accisa.

L'Ufficio delle dogane, rilevata l'assenza di criticità tecniche nella compilazione ed emissione dell'e-DAS, ratifica la regolare funzionalità del sistema elettronico dello speditore autorizzandolo alla presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS, con efficacia retroattiva; in tal senso, nell'autorizzazione viene specificata la data di decorrenza di validità del provvedimento che sarà coincidente con la data di prima spedizione di prodotti con la scorta dell'e-DAS, a partire dal 1° ottobre 2020.

Restano valide in ogni caso le autorizzazioni già rilasciate ad operatori che hanno effettuato la sperimentazione con esito positivo.

2. DOMANDA –In presenza di quali circostanze si può far ricorso, in prima applicazione, alla procedura di cui alla circolare n. 34/D del 19 settembre 2020? Da quando è possibile presentare l'istanza?

RISPOSTA - Può accedere alla procedura di cui alla circolare n. 34/2020 lo speditore che attesti all'Ufficio delle dogane, nell'istanza ivi prevista, l'impossibilità di emettere e-DAS motivata da riscontrate ragioni tecniche, di carattere oggettivo, afferenti la funzionalità del sistema elettronico.

Realizzandosi tali presupposti, lo speditore è tenuto a presentare la predetta istanza in tempo utile da consentire all'Ufficio di valutarla entro la data di introduzione dell'obbligo, ovvero entro il 30 settembre 2020, anche contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 18, comma 1, della determinazione.

L'esercente impossibilitato ad emettere e-DAS comunica nella stessa istanza che si avvarrà, per l'effettuazione delle movimentazioni dei prodotti sottoposti all'obbligo, dei DAS cartacei di cui ha la disponibilità; le estrazioni potranno avvenire con questa modalità a decorrere dalla data di autorizzazione dell'Ufficio delle dogane competente e fino alla scadenza che sarà fissata nella stessa.

- 3. DOMANDA - In caso di viaggi multiconsegna, la durata da indicare in ciascun e-DAS, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera f), della determinazione, per i trasporti con autobotti munite di contatore volumetrico per carichi predeterminati può essere lo stesso per ciascun e-DAS ed uguale alla durata del viaggio?**

RISPOSTA - Al fine della compilazione del dato di cui all'art. 3, comma 4, lettera f), della determinazione, nel caso di trasporti con autobotti munite di contatore volumetrico per carichi predeterminati, lo speditore può indicare la medesima durata per ciascun e-DAS emesso. Quest'ultima deve essere minore o uguale alla durata complessiva del viaggio. Resta fermo il limite massimo di 18 ore per tale ultima durata.

- 4. DOMANDA - Nell'art. 3, comma 4, lettera i), della determinazione è richiesto di inserire il "peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione". Laddove disponibile presso il deposito speditore (ad esempio, per motivi di controllo interno all'azienda), è possibile inserire, invece, la tara del mezzo ottenuta tramite pesata (imputata nei sistemi aziendali)?**

RISPOSTA - Laddove lo speditore abbia a disposizione (ad esempio, per motivi di controllo interno all'azienda) la lista delle tare effettive di ciascun mezzo ammesso alla caricazione nel proprio deposito, tale valore (certamente più accurato, per i fini fiscali, di quello nominale riportato nella carta di circolazione) può essere utilizzato ai fini della compilazione del dato di cui all'art. 3, comma 4, lettera i), della determinazione.

La volontà dello speditore di avvalersi di tale modalità di compilazione deve essere:

- preventivamente comunicata all'Ufficio delle dogane territorialmente competente e da quest'ultimo autorizzata ai sensi dell'art. 18 della direttoriale;

- univocamente adottata per tutti gli e-DAS che saranno emessi dal deposito (in altri termini, per i DAS emessi dal deposito, il valore indicato del peso a vuoto dovrà essere esclusivamente quello della tara effettiva del mezzo).

La tara di ciascun mezzo abilitato al carico presso il deposito dovrà essere misurata con modalità riscontrabili dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente (ad esempio, tramite le pese metrologicamente approvate disponibili in deposito), precisando le condizioni di riempimento del serbatoio normale del mezzo nelle quali la misurazione è stata condotta.

La lista delle tare dei mezzi abilitati al carico (identificati tramite la rispettiva targa) deve essere resa disponibile a richiesta dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente e costantemente aggiornata dallo speditore.

Parimenti, devono essere specificate le tolleranze rispetto alla tara indicata nella lista oltre la quale lo speditore, per motivi connessi con la gestione del proprio deposito, non ammette la carica del mezzo.

5. DOMANDA - Chiarire il ruolo del Depositante e quello del Committente, dato che non sempre l'estrazione dei prodotti dal deposito avviene per conto di un soggetto depositante, frequentemente avviene anche per conto di un soggetto committente (primo cessionario).

RISPOSTA -Nella determinazione, il depositante è definito come il soggetto per conto del quale l'esercente deposito, cioè lo speditore, procede all'estrazione del prodotto assoggettato ad accisa dal proprio impianto. In caso di estrazione da un deposito fiscale, il depositante coincide con il soggetto di cui all'articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205^[1].

Il depositante è un soggetto che ha disponibilità di capacità di stoccaggio presso il deposito di spedizione (ad esempio, in quanto titolare di un contratto di "conto deposito") e che si avvale delle infrastrutture del deposito per estrarre il proprio prodotto ivi detenuto.

Il depositante è assoggettato agli obblighi di cui all'articolo 6 della determinazione.

^[1] Si riporta il testo del comma 945: "Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo".

Viceversa, il primo cessionario è un soggetto che entra nella catena del valore del prodotto estratto dal deposito senza avere ivi a disposizione capacità di stoccaggio.

Qualora la spedizione sia effettuata per conto di tale soggetto, lo speditore è tenuto ad evidenziarne la partita IVA nell'e-DAS ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera l), della direttoriale.

Qualora la spedizione sia relativa al prodotto di un depositante, estratto per conto di un primo cessionario, il depositante è tenuto ai sensi dell'art. 6, comma 1, della determinazione a fornire allo speditore la partita IVA del primo cessionario, per la successiva compilazione dell'e-DAS da parte dello speditore stesso.

6. DOMANDA - All'art. 2, comma 6, della determinazione non è specificato in che modo debba avvenire la conservazione dell'e-DAS al termine della circolazione, nella contabilità dello speditore e del destinatario.

RISPOSTA -Ai sensi dell'art. 21, comma 6, della determinazione, la conservazione dell'e-DAS e dei relativi messaggi mediante archiviazione elettronica nel sistema informativo dell'Agenzia sostituisce la custodia degli stessi in formato cartaceo presso il deposito.

Conseguentemente, per l'applicazione dell'art. 2, comma 6, la copia dell'e-DAS è conservata nelle contabilità dello speditore e del destinatario, di norma, tramite archiviazione elettronica. Si veda anche, al riguardo, l'art. 5, comma 2, della determinazione.

Ai sensi dell'art.10, commi 2 e 4, solo i destinatari non interconnessi e quelli non soggetti alla denuncia conservano nelle proprie contabilità la copia stampata dell'e-DAS.

7. DOMANDA - Nell'art. 4, in caso di unico destinatario di più prodotti, è possibile utilizzare un solo e-DAS?

RISPOSTA -Si conferma che un unico destinatario può ricevere più prodotti con lo stesso e-DAS.

8. DOMANDA - Cosa disciplina l'art. 21, comma 7, della determinazione?

RISPOSTA - L'e-DAS trova attualmente applicazione limitatamente alla benzina ed al gasolio usati come carburante assoggettati all'aliquota di accisa ordinaria e contiene dati

ulteriori rispetto a quelli che erano prescritti per il DAS cartaceo ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.M.210/96.

Per la circolazione degli altri prodotti energetici, diversi dalla benzina e dal gasolio usati come carburante, continua a trovare impiego il DAS cartaceo.

Relativamente a tale ultima circostanza, l'art. 21, comma 7, della determinazione disciplina la facoltà degli speditori di compilare i DAS cartacei integrandoli con gli ulteriori dati di cui all'art. 3, comma 4, della determinazione stessa.

9. DOMANDA - La Determinazione n. 138764/RU del 10 maggio 2020, all'art. 17, comma 2, in presenza di indisponibilità del sistema, prevede la stampa del DAS cartaceo con i dati integrativi previsti dall'art. 3, comma 4 della determinazione. Dove è possibile collocare tali dati sul modello standard cartaceo?

RISPOSTA -Nell'evenienza dell'art.17, comma 2, è facoltà dello speditore collocare i dati ulteriori previsti dall'art.3, comma 4 dalla determinazione in qualsiasi posizione del DAS cartaceo, a condizione che siano univocamente identificabili e chiaramente distinti dagli altri dati in origine contemplati e per i quali sono disponibili appositi campi.

A titolo d'esempio, con riferimento al modello allegato al Regolamento CEE n.3649/92, ci si può utilmente avvalere del campo 14 "*Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)*", di norma, non utilizzato per i prodotti energetici.

10. DOMANDA -La storicizzazione dei messaggi inviati e delle comunicazioni con il sistema informativo e il sistema elettronico di elaborazione presso il deposito, prevista all'art. 5 della determinazione, tecnicamente può avvenire anche in un semplice hard disk consultabile presso l'azienda o interrogabile dall'esterno?

RISPOSTA -La storicizzazione in formato elettronico, dei messaggi e delle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 2, della determinazione direttoriale è effettuata dal sistema elettronico dello speditore tramite un concentratore/server dedicato, che può anche essere ubicato esternamente al deposito, in un luogo del territorio nazionale preventivamente autorizzato.

Tale concentratore è un server dove sono memorizzati i file di log dei messaggi scambiati con sistema ADM consultabile presso l'azienda o interrogabile dall'esterno, del quale vanno denunciate ubicazione, marca, modello e tipo all'Ufficio delle dogane

territorialmente competente, in modo tale che ne sia possibile l'identificazione a posteriori.

Restano ferme le prescrizioni sulle funzionalità del sistema elettronico dello speditore di cui all'art. 5, commi 2 e 3, ed all'art. 21, comma 6, della determinazione.

11. DOMANDA - La Direttoriale n. 138764/RU del 10 maggio 2020 prevede all'art. 18 comma 6 che *“Le modifiche al sistema di storicizzazione dello speditore sono preventivamente comunicate all'Ufficio delle dogane territorialmente competente il quale può disporre, se del caso, un'apposita verifica tecnica suppletiva”*. Da tale definizione sembrerebbe non essere sufficiente il ricorso ad un semplice hard disk per l'archiviazione e, pertanto, si richiede di conoscere le caratteristiche che questo deve possedere.

RISPOSTA - Si veda la risposta alla domanda n° 10.

12. DOMANDA - Cosa prevede la Direttoriale n. 138764/RU in merito alla facoltà concessa, dall'art.15 comma 3 del D.M. 210/96, al destinatario di una partita di prodotti ad accisa assoluta, di rifiutare in tutto o in parte la consegna medesima?

RISPOSTA - La facoltà del destinatario di rifiutare una partita di prodotti ad accisa assoluta per la quale è stato emesso l'e-DAS, di cui all'art.15, comma 3 del D.M.210/96, continua ad avere piena valenza.

Il rientro del prodotto presso il deposito mittente è gestito dallo speditore secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 o 12 della direttoriale, a seconda che si tratti di un cambio di destinazione, rispettivamente, dell'intera partita o di una frazione della stessa.

L'incaricato del trasporto che effettua le annotazioni previste dall'art.15, comma 2, del D.M.n.210/96 può avvalersi della applicazione web resa disponibile dall'Agenzia oppure di propri applicativi interoperabili con il sistema dell'Agenzia.

13. DOMANDA - In cosa consiste il colloquio telematico con il sistema elettronico dello speditore?

RISPOSTA - Il colloquio telematico dell'incaricato del trasporto con il sistema elettronico dello speditore consiste in uno scambio di messaggi relativi a “cambio di destinazione” o “rientro della partita intera o in parte di prodotto” che può essere effettuato tramite l'applicazione web *responsive* disponibile sul portale dell'Agenzia oppure di propri applicativi interoperabili con il sistema dell'Agenzia. L'applicazione

consente al trasportatore, previa autenticazione ed indicazione del Codice di Riferimento standard dell'e-DAS di inserire elettronicamente le annotazioni sull'e-DAS, sostituendo quelle manuali in origine previste sul DAS cartaceo dal D.M. n. 210/96.

14. DOMANDA - In attesa che venga definita la procedura per la comunicazione telematica tra incaricato del trasporto e speditore, questi ultimi possono continuare ad operare secondo le modalità oggi previste con il DAS cartaceo, potendo altresì apporre le varie annotazioni sulla copia stampata dell'e-DAS?

RISPOSTA - Dal 1° ottobre 2020, data di decorrenza dell'obbligo di utilizzo dell'e-DAS, sarà disponibile l'applicazione web di cui alla domanda 13 tramite la quale l'incaricato del trasporto può effettuare, laddove necessario, le annotazioni sull'e-DAS. Si evidenzia che il predetto colloquio può essere garantito anche con applicativi propri.

Le annotazioni sull'e-DAS possono essere effettuate esclusivamente tramite il predetto canale elettronico.

Eventuali annotazioni manuali apposte sulla copia stampata dell'e-DAS non hanno alcuna valenza giuridica.

15. DOMANDA - Nel caso in cui lo speditore e l'incaricato del trasporto siano lo stesso soggetto IVA, la comunicazione telematica di cui alla domanda 12 con che modalità va storicizzata?

RISPOSTA - Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della determinazione, l'obbligo di conservazione delle comunicazioni relativa a ciascun e-DAS emesso incombe sullo speditore. A tal riguardo, a nulla rileva la circostanza che speditore ed incaricato del trasporto siano dipendenti della medesima società con un'unica partita IVA. Tale obbligo si estende anche alle eventuali annotazioni elettroniche apposte dall'incaricato del trasporto. Le modalità di storicizzazione sono quelle di cui alla risposta 10.

16. DOMANDA - E' responsabilità del destinatario comunicare allo speditore l'eventuale codice ditta? Quest'ultimo, può inserire la PIVA o il CF del destinatario ai fini della validità dell'e-DAS?

RISPOSTA - Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c) della determinazione, lo speditore è tenuto ad inserire il codice ditta del destinatario (campo 28 del DE815), laddove lo stesso sia titolare di un impianto soggetto a denuncia ai sensi dell'art.25 del TUA (campo 27 del DE815).

Qualora la spedizione sia effettuata per conto di un depositante, tali dati sono forniti da quest'ultimo allo speditore, ai sensi dell'art.6 della determinazione.

A tal fine, nell'ambito dei rapporti negoziali con il destinatario del prodotto, lo speditore o il depositante, eventualmente per il tramite del primo cessionario, sono tenuti ad acquisire la tipologia di impianto (censito o meno ai sensi del predetto art.25 del TUA) presso il quale il prodotto sarà consegnato nonché il relativo codice ditta, qualora lo stesso sia censito.

La validità del codice ditta è controllata dal sistema informativo dell'ADM all'atto dell'emissione dell'e-DAS, ai sensi dell'art.4, comma 3 della determinazione.

In esito a tali controlli lo speditore e l'eventuale depositante possono controllare che i dati relativi all'impianto destinatario, siano congruenti con quelli resi disponibili nell'ambito dei rapporti negoziali.

La partita IVA ed il codice fiscale del destinatario possono essere inserite solo per spedizioni verso impianti non censiti, rispettivamente qualora il destinatario sia una società ovvero una persona fisica.

17. DOMANDA - Con “incaricato del trasporto” si intende la ditta di autotrasporto o il conducente del mezzo?

RISPOSTA -Ai fini della disciplina oggetto della determinazione, l'incaricato del trasporto è il conducente del mezzo.

18. DOMANDA - In che modo avviene la comunicazione di cui all'art.7, comma 2, della Determinazione, con cui lo speditore è obbligato a dare notizia del superamento della durata massima prevista per il trasporto?

RISPOSTA – Nei casi di cui all'art.7, comma 2, lo speditore può effettuare la comunicazione del superamento della durata prevista per il trasporto anche attraverso l'applicazione web disponibile sul portale dell'Agenzia, previo riconoscimento e precisando il codice di riferimento standard dell'e-DAS per il quale il superamento si è verificato.

19. DOMANDA - Così come avviene per i DAS cartacei, la firma digitale da apporre sull'e-DAS può essere anche quella di un dipendente munito di apposita delega da parte del rappresentante legale?

RISPOSTA - L'e-DAS può essere emesso esclusivamente a firma dello speditore o dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della determinazione. Tale soggetto può essere un dipendente dello speditore.

La relativa procura scritta all'invio dell'e-DAS è preventivamente consegnata all'UD territorialmente competente sul deposito per l'effettuazione dei controlli di competenza sul soggetto delegato.

20. DOMANDA - In merito ai dati del “primo vettore” richiesti dalla determinazione all'art. 3, comma 4, lett. d), nel caso in cui il proprietario della merce (soggetto A) subappalti il contratto ad un secondo vettore (soggetto B) quale dei due ricopre il ruolo di “primo vettore”?

RISPOSTA – La determinazione all'art. 3, comma 4, lett. d), prescrive l'indicazione da parte dello speditore, nell'e-DAS, della partita IVA del primo vettore.

Nel caso rappresentato il ruolo di primo vettore è rivestito dalla ditta che assume effettivamente il servizio di trasporto e ne risulta responsabile al momento di inizio della circolazione dei prodotti.

21. DOMANDA - Cosa si intende per “consultazione autonoma” dei dati fiscali da parte dei verificatori relativamente all'archiviazione dei messaggi di cui all'art. 5, comma 3, della Direttoriale?

RISPOSTA - A seguito dell'accesso presso il deposito ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95, trattasi della facoltà dei verificatori di eseguire i riscontri sul sistema elettronico dello speditore anche senza l'assistenza di quest'ultimo.

22. DOMANDA - In che modo sarà possibile memorizzare gli scontrini nel sistema elettronico dello speditore? Potrebbe essere semplicemente un pdf/jpg dello stesso o anche l'elenco ordinato dei dati in esso riportati, in analogia con quanto già fatto oggi dai diversi operatori ?

RISPOSTA - L'obbligo di cui all'art. 14, comma 5, della determinazione si riferisce alla storicizzazione dei dati quantitativi degli scontrini, distinti per ciascun prodotto consegnato agli impianti di distribuzione di carburante. A tal fine, nel sistema elettronico devono essere registrati (ad esempio, con un apposito foglio excel) i seguenti dati: il numero e la data dello scontrino; il tipo di prodotto erogato; il quantitativo fornito (in litri); la lettura del misuratore alla fine ed all'inizio del

rifornimento; la targa dell'autobotte; il numero di riferimento standard dell'e-DAS a scorta della movimentazione.

Invece, la conservazione degli scontrini in forma dematerializzata di cui all'art.14, comma 6, della determinazione può invece essere costituita da un file pdf o jpg (in pratica una "scannerizzazione") per ciascun scontrino ricevuto, in modo tale che ne sia garantita la consultazione e l'estrazione in caso di controlli. In tale evenienza, non è necessaria la conservazione degli scontrini in formato cartaceo.

23. DOMANDA - Con riferimento ai prodotti energetici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'e-DAS, nel caso in cui lo speditore sia un deposito fiscale ed il destinatario un deposito commerciale, il messaggio (DE818) va trasmesso ugualmente?

RISPOSTA – In tale ipotesi il messaggio (DE818) va comunque trasmesso.

24. DOMANDA - In caso di trasporto con quantitativo predeterminato verso un unico destinatario, impianto di distribuzione carburanti, è possibile effettuare con autobotti non munite di misuratore volumetrico e quindi di dispositivo impressore dei volumi scaricati ?

RISPOSTA - Qualora il trasporto di cui all'art. 14 sia effettuato per un solo destinatario, nelle more dell'adozione delle determinazioni del direttore dell'Agenzia prevista dall'art. 12, comma 1, del TUA, venendo meno la molteplicità delle operazioni di rifornimento con il medesimo trasporto, la predeterminazione del carico può continuare ad essere effettuata con autobotte con scomparto tarato, fermo restando il rispetto dello svuotamento integrale della stessa presso l'impianto di distribuzione destinatario.

25. DOMANDA - Nel tracciato DE815, campo 17 – Denominazione, preso atto della revoca delle licenze dei depositi contabili a partire dal 1° ottobre 2020, è concessa la facoltà allo speditore di non indicare la propria denominazione dal momento che il codice ditta è l'elemento necessario e sufficiente ai fini fiscali ?

RISPOSTA - Ai sensi dell'art.4, comma 3, della determinazione, il sistema informativo associa, in automatico, la denominazione della Società titolare del deposito nonché l'indirizzo dello stesso ai codici ditta o accisa di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a). Conseguentemente, qualora sia inserito il codice ditta dello speditore (Tracciato DE 815 – campo 16), la denominazione del deposito è inserita automaticamente nell'e-DAS dal sistema informatico.

26. DOMANDA - Come va considerato il peso a vuoto del mezzo quando sono trasportati prodotti diversi in cisterne distinte, ad esempio nel caso di trasporto gasolio con la motrice e benzina con il rimorchio?

RISPOSTA - In caso di e-DAS multiprodotto, la sezione “dettaglio merci” del DE815 deve essere reiterata un numero di volte pari ai prodotti per i quali l’e-DAS è emesso (valorizzando il campo 77 in base al numero di prodotti trasportati). In tale evenienza, qualora i prodotti trasportati siano contenuti in distinte cisterne del mezzo di trasporto (ad esempio, gasolio con la motrice e benzina nel rimorchio), il peso a vuoto del mezzo è riferito a ciascuna cisterna che lo costituisce (con riferimento al precedente esempio: la motrice per il gasolio e la benzina per il rimorchio). Tuttavia, tali informazioni saranno consultabili solo a sistema.

Resta valido, per ogni singola cisterna quanto esposto nella risposta 4.

27. DOMANDA – Come comportarsi nei casi in cui le problematiche tecniche per le quali si rende necessario il ricorso alla procedura di cui alla circolare n. 34/2020, riguardino anche la gestione e l’inserimento dei dati aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal D.M.210/96, e quindi permangano anche nella compilazione dei DAS cartacei?

RISPOSTA – In tali casi, ove l’autorizzazione dell’Ufficio accerti le difficoltà riferite all’inserimento dei dati “aggiuntivi” rispetto a quelli previsti dal D.M. 210/96, tale autorizzazione potrà consentire l’utilizzo dei DAS cartacei senza la previsione dell’inserimento di tali dati semprechè gli stessi siano ricavabili dalla contabilità tenute dall’esercente (ad es., il peso a vuoto del veicolo dovrà essere univocamente abbinato alla targa riportata nel DAS).

Applicando il principio di cui all’art. 7, comma 1, della determinazione, la validità temporale del DAS cartaceo di cui al capoverso che precede, non può eccedere le 18 ore.

Parimenti, il volume a 15°C sarà desunto dal rapporto tra massa e densità a 15°C corretta con la spinta dell’aria indicate nel DAS cartaceo.

28. DOMANDA –Dove trovo l’elenco e la decodifica dei codici di ritorno?

RISPOSTA - La descrizione dei codici di ritorno è consultabile nel manuale utente pubblicato nella sezione DAS elettronico che è in costante aggiornamento.

29. DOMANDA – Nel messaggio DE815 perché viene restituito dal servizio solo la pagina relativa all'e-DAS collettivo e non quelle relative agli e-DAS non scorta merce associati?

RISPOSTA - I documenti pdf relativi agli e-DAS non scorta merce art. 20 D.M. 210/96 non sono disponibili nell'esito del DAS collettivo. Devono essere richiesti singolarmente utilizzando il messaggio RichiediDE801. Nell'esito del DAS collettivo è presente l'elenco dei CRS associati ai DAS non scorta merce da utilizzare per le richieste.

Marcello Minenna

Prot. 322706/RU

Roma, 19 settembre 2020

CIRCOLARE N. 34 / 2020

**ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DI E-DAS SU BENZINA E GASOLIO
USATO COME CARBURANTE EX ART. 11 DEL D.L. N. 124/2019. ADEMPIMENTI**

Come noto, l'art. 11, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, ha previsto l'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l'emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) limitatamente alla movimentazione, nel territorio nazionale dello Stato, della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa. Ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. d), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la data di introduzione dell'obbligo è stata differita al 30 settembre 2020.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fissato le modalità di attuazione della nuova misura, che si inserisce tra le azioni di contrasto alle frodi in materia di accisa, adottando la determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020, entrata in vigore l'11 maggio 2020. Nella stessa viene riportato (art. 18, comma 1) l'obbligo, in capo a ciascun esercente deposito che spedisce benzina e gasolio per uso carburazione ad imposta assoluta, di adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni fissate e di darne comunicazione al competente Ufficio delle dogane.

Di immediato seguito, la circolare n. 9/2020 del 26 maggio 2020 ha definito il dettaglio dei tracciati informatici per l'invio dei messaggi elettronici, corredati da tabelle di corrispondenza tra i relativi campi e l'articolato della determinazione stessa, ribadendo in via conclusiva la necessità che i soggetti speditori conformassero ad essi i propri sistemi elettronici.

L'applicazione del progetto e-DAS, resa disponibile in ambiente di addestramento sin dal 20 maggio 2019, ha trovato da ultimo il suo consolidamento, recependo ove possibile le integrazioni proposte dagli operatori nei test, con la pubblicazione in data 23 luglio 2020 delle specifiche tecniche definitive relative alle modalità di scambio e ai messaggi.

Tanto premesso, entro la data del 30 settembre 2020 ciascun esercente che estrae benzina o gasolio usato come carburante assoggettati all'aliquota di accisa normale di cui all'Allegato I al TUA dovrà aver adeguato i propri sistemi elettronici ed aver effettuato la comunicazione prevista dall'art. 18, comma 1, della citata determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020, sia esso titolare di impianto gestito in regime di deposito fiscale ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 che di deposito commerciale ex art. 25, comma 1, del medesimo TUA ed



DIREZIONE GENERALE

indipendentemente dalla tipologia di destinatario – interconnesso o meno – dei menzionati prodotti.

A decorrere dal 1° ottobre 2020, si rammenta che ogni singola movimentazione dei menzionati prodotti dovrà essere effettuata esclusivamente con la scorta dell'e-DAS contenente i dati obbligatori prescritti dalla determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020.

In fase di prima applicazione, laddove fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l'emissione dell'e-DAS, su istanza dell'esercente l'Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il medesimo, per un periodo non superiore a 60 giorni, ad emettere il documento su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96, con i dati previsti dall'articolo 3, comma 4, della sopracitata determinazione.

Per gli esercenti che alla predetta data del 30 settembre 2020 ometteranno di adeguare i sistemi elettronici e di presentare la prescritta comunicazione, è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale.

Al contempo, per tali esercenti gli Uffici delle Dogane procederanno alla bollatura dei DAS cartacei esclusivamente per prodotti diversi da quelli sopra indicati.

Marcello Minenna

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il regolamento CEE n.3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 sul Documento di Accompagnamento Semplificato (nel seguito, *DAS*) per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato Membro di partenza;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (nel seguito, *TUA*), ed in particolare,

- l'articolo 10, comma 5 nel quale è previsto che la circolazione dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato Membro, detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato deve avvenire con il documento di accompagnamento di cui al predetto regolamento CEE n.3649/92;
- l'articolo 12, comma 1 nel quale è, tra l'altro, previsto che i prodotti assoggettati ad accisa circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dal suddetto articolo 10, comma 5 e che le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate;
- l'articolo 18 nel quale sono disciplinati i poteri e i controlli che l'amministrazione finanziaria può effettuare anche relativamente alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa;
- l'articolo 25, comma 8, nel quale è previsto che i prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il DAS e che sono esclusi da tale obbligo i prodotti trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del medesimo articolo 25;
- l'articolo 25, comma 9, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c, punto 5 del D.L.26 ottobre 2019 n.124 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157), nel quale è previsto che il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario entro lo stesso giorno di ricezione, unicamente attraverso modalità telematiche agli Uffici delle dogane competenti sui depositi interessati alla movimentazione;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210 (nel seguito, *DM 210/96*) relativo all'approvazione del regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise ed in particolare,

- l'articolo 10, recante, tra l'altro, disposizioni sulla composizione e sulla modalità di emissione del DAS in due esemplari per la circolazione nazionale nonché sulla preventiva bollatura dei

DIREZIONE GENERALE

DAS, mediante timbro a secco, da parte dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente;

- l'articolo 2, comma 12, così come richiamato dal predetto articolo 10, comma 2, che consente l'utilizzo, in alternativa alla bollatura presso il predetto Ufficio delle Dogane, di altri idonei sistemi di validazione del DAS, con le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
- gli articoli 11, 12 e 13, rispettivamente recanti gli obblighi dello speditore, dell'incaricato del trasporto e del destinatario;
- gli articoli da 14 a 20, recanti disposizioni per i trasporti collettivi, per le reintroduzioni in deposito, per il cambio di destinazione e per i trasporti alla rinfusa con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati e non predeterminati;

VISTO il decreto legislativo del 2 febbraio 2005, n.82 e successive integrazioni e modifiche ed, in particolare, l'articolo 2, commi 6 e 6 bis nonché, in quanto compatibili alla luce di tali commi, gli articoli 20, 23, 24 e 71 relativi, rispettivamente: alla validità ed all'efficacia probatoria dei documenti informatici, alla copia analogica di documento informatico, alla firma digitale e alle regole tecniche;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 3 ottobre 2006, n.262 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286) nella quale è prevista l'emanazione di una determinazione direttoriale per stabilire tempi e modalità per la presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 ed in particolare:

- i commi da 937 a 944, che definiscono la disciplina tramite la quale l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato della benzina e del gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24, con indicazione dei relativi riferimenti nel predetto DAS;
- i commi da 945 a 957, che definiscono la disciplina dell'autorizzazione e del censimento dei soggetti che intendono avvalersi di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato per lo stoccaggio di prodotti energetici, tramite attribuzione di un apposito codice identificativo rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- il comma 958, nel quale è prevista l'emanazione di una determinazione direttoriale per stabilire i dati obbligatori da indicare nel predetto DAS a modifica delle disposizioni in materia contenute nel predetto D.M.210/96 nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui ai predetti commi 945 e 946 e i destinatari finali dei prodotti stessi;

DIREZIONE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2018, recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi da 945 a 959 della legge 27 dicembre 2017, n.205;

VISTA la tempistica per l'introduzione dell'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione del DAS esclusivamente in forma telematica – limitatamente alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante, assoggettati ad accisa – prevista dall'articolo 11 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 e successive modifiche;

VISTO che l'introduzione dell'obbligo di cui al considerando precedente prevede una Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

RITENUTA l'opportunità, al fine di prevenire irregolarità nel corso della circolazione, di stabilire quale dato obbligatorio da indicare nel DAS la durata del viaggio, definendone un termine massimo congruo con l'effettiva operatività della logistica primaria e secondaria;

VISTO la determinazione direttoriale prot. n.724/RU/DCAFC del 21 marzo 2019, relativa all'assetto tecnico ed alle modalità di trasmissione dei dati del registro di carico e scarico degli impianti di distribuzione stradale di carburante funzionanti in modalità self - service al sistema informativo dell'Agenzia ed in particolare:

- l'articolo 7 che, tra l'altro, prevede l'invio giornaliero dei dati di contabilità con indicazione degli estremi del DAS a scorta del carico nonché i dati degli scontrini relativi ai carichi predeterminati;
- l'articolo 10, comma 6 che consente l'invio facoltativo dei predetti dati anche da parte degli esercenti impianti di distribuzione di carburante non sottoposti alla disciplina della direttoriale, ferma restando la tenuta del relativo registro di carico e scarico in formato cartaceo;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini della presente determinazione si intende per:

- *Codice di Riferimento Standard (CRS)*: identificativo alfanumerico unico nazionale attribuito all'e-DAS dal sistema informativo.
- *comunicazione telematica*: insieme dei dati relativi ad una singola movimentazione di prodotto scortato dal DAS, trasmessi dai soggetti interconnessi ai sensi all'art.1, comma 1, lettera a) del D.L. 262/06 ovvero ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della determinazione prot.724/RU del 21 marzo 2019;

DIREZIONE GENERALE

- *Copia stampata dell'e-DAS*: la copia su supporto analogico dell'e-DAS.
- *data di registrazione*: data ed ora di ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia dei messaggi elettronici ad esso inviati;
- *depositante*: il soggetto per conto del quale l'esercente deposito procede all'estrazione del prodotto assoggettato ad accisa dal proprio impianto. In caso di estrazione da un deposito fiscale, coincide con il soggetto di cui all'articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- *destinatari interconnessi*: gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione non presidiati nonché gli esercenti impianti di distribuzione che aderiscono facoltativamente alla disciplina di cui alla determinazione direttoriale prot.n.724/RU/DCAFC del 21 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della stessa;
- *e-DAS*: la versione elettronica del Documento di Accompagnamento Semplificato.
- *numero di riferimento locale*: un numero unico progressivo annuo attribuito al DAS dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità del deposito mittente;
- *sistema elettronico*: il sistema informatico e infrastrutturale dello speditore, costituito dai sistemi hardware e software deputati al dialogo telematico con il sistema informativo;
- *sistema informativo*: il sistema informatico e infrastrutturale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), costituito dai sistemi hardware e software deputati al dialogo telematico con lo speditore ed i destinatari interconnessi, alla raccolta e gestione delle informazioni;
- *speditore*: il soggetto che trasferisce prodotti energetici assoggettati ad accisa, depositario autorizzato ai sensi dell'articolo 5 del TUA o esercente deposito commerciale di prodotti di cui all'articolo 25, comma 1, del TUA, intestatario della relativa licenza fiscale;
- *TUA*: il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i.;
- *UdPGeT*: i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che effettuano le attività di vigilanza e controllo nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e tributaria ai sensi dell'art. 18 del TUA.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. La circolazione nel territorio dello Stato, della benzina e del gasolio usati come carburante ed assoggettati all'aliquota di accisa normale prevista dall'Allegato I al TUA è effettuata con la scorta dell'e-DAS contenente i dati obbligatori di cui alla presente determinazione e secondo le disposizioni della stessa.
2. L'e-DAS, regolarmente emesso e compilato, legittima la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell'impianto del destinatario.

DIREZIONE GENERALE

3. I carburanti di cui al comma 1 circolano accompagnati da una copia stampata dell'e-DAS.
4. L'emissione e l'annullamento dell'e-DAS, il cambio di destinazione dei prodotti da parte dello speditore nonché, per i trasferimenti tra depositi commerciali, la conferma dell'arrivo dei carburanti stessi da parte del destinatario è effettuata mediante la trasmissione al sistema informativo di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema stesso secondo le disposizioni della presente direttoriale.
5. Per ciascun deposito, lo speditore ha la facoltà di delegare ad altro soggetto la trasmissione dei messaggi elettronici secondo quanto previsto dal Modello Autorizzativo Unico. La procura scritta è preventivamente consegnata dallo speditore all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito.
6. Al termine della circolazione, una copia dell'e-DAS è conservata nelle contabilità dello speditore e del destinatario per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno in cui l'e-DAS è stato emesso, secondo le disposizioni degli articoli 5, 9 e 10.

ARTICOLO 3

Modalità di emissione e compilazione dell'e-DAS

1. L'e-DAS è composto da: i dati trasmessi dallo speditore con firma digitale di quest'ultimo; la numerazione di cui al comma 3; il sigillo di controllo e la data di registrazione apposti da ADM.
2. Il formato grafico dell'e-DAS è riportato in allegato.
3. All'e-DAS è attribuito il CRS dal sistema informativo. Gli e-DAS emessi sono, altresì, numerati progressivamente dallo speditore per ciascun anno relativamente ad ogni deposito mittente tramite il numero di riferimento locale.
4. L'e-DAS è compilato dallo speditore con i seguenti dati obbligatori:
 - a) codice di accisa o codice ditta del deposito mittente;
 - b) numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito. In caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale;
 - c) codice ditta ed indirizzo dell'impianto destinatario nonché denominazione dell'esercente, laddove la spedizione sia effettuata verso un impianto obbligato alla denuncia ai sensi dell'art. 25 del TUA. Negli altri casi, è indicata la partita IVA e la denominazione della

DIREZIONE GENERALE

Società che riceve il prodotto nonché l'indirizzo del luogo di consegna. Per le spedizioni verso soggetti non dotati né di codice ditta né di partita IVA è obbligatoria l'indicazione della denominazione del destinatario, del relativo codice fiscale e dell'indirizzo del luogo di consegna;

- d) partita IVA del primo vettore nonché denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e quella dell'eventuale rimorchio o semirimorchio;
- e) data e ora di spedizione, comunque non superiore alle ore 05:00 del giorno lavorativo successivo a quello della data di registrazione;
- f) durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore;
- g) denominazione commerciale e codici NC e CPA del prodotto trasportato;
- h) quantitativo del prodotto trasportato in volume ambiente e in volume a 15°C, densità del prodotto a 15°C;
- i) peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione;
- j) peso netto della spedizione;
- k) denominazione e codice identificativo del depositante, in caso di spedizione effettuata per conto di un soggetto titolare di conto deposito presso il deposito fiscale mittente. In caso di estrazione da un deposito commerciale è indicata la partita IVA in luogo del codice identificativo;
- l) partita IVA del primo soggetto cessionario nonché, laddove noti, dei successivi soggetti cessionari che intervengono nella catena del valore del prodotto trasferito;
- m) in caso di estrazione da un deposito fiscale o da un deposito di un destinatario registrato, gli estremi della ricevuta di versamento dell'IVA sui carburanti eseguito con modello F24, ovvero, nei casi previsti, la causale di esonero dal versamento, indicando gli estremi della eventuale garanzia.

- 5. I dati di cui al comma 4 sono trasmessi dallo speditore al sistema informativo tramite messaggio elettronico, firmato digitalmente dal medesimo speditore.
- 6. Il sistema informativo, esperiti i controlli di cui all'articolo 4, convalida il messaggio elettronico emettendo il relativo e-DAS, in formato .pdf, munito del sigillo di controllo, della data di registrazione e della numerazione di cui al comma 3.

ARTICOLO 4

Controlli all'emissione e sigillo di controllo dell'e-DAS

- 1. Per ciascun deposito, univocamente identificato tramite il relativo codice accisa o ditta, l'e-DAS può essere emesso esclusivamente a firma dello speditore o dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

DIREZIONE GENERALE

2. L'emissione dell'e-DAS è subordinata alla verifica da parte dello speditore che i quantitativi di prodotto che si intende estrarre dal deposito siano stati preventivamente legittimati dalla presa in carico nel deposito stesso.
3. Se i dati trasmessi dallo speditore nel messaggio elettronico non sono formalmente validi, il sistema informativo non procede all'acquisizione dei dati. Il sistema informativo associa, in automatico, la denominazione della Società titolare del deposito nonché l'indirizzo dello stesso ai codici ditta o accisa di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) e c). Analogamente, il sistema informativo associa, in automatico, la denominazione del vettore alla partita IVA di cui all'articolo 3, comma 4 lettera d).
4. ADM effettua controlli automatizzati anteriormente alla convalida dell'e-DAS, e può prevedere riscontri fisici sui prodotti spediti.
5. Il sigillo di controllo è generato dal sistema informativo una volta espletati i controlli di cui ai commi 3 e 4.
6. Il sigillo di controllo è costituito da un codice a barre bidimensionale (tipo QR-code), contenente, sia in formato criptato da ADM che in formato non criptato, un insieme dei dati costituenti l'e-DAS selezionati per finalità antifrode nonché un collegamento ipertestuale per l'accesso ai predetti dati nel sistema informativo.
7. Il sigillo di controllo sostituisce la bollatura a secco di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 210/96.
8. In caso di alterazione o di contraffazione del sigillo di controllo prescritto ai sensi del comma 6, trova applicazione l'articolo 46 del TUA.

ARTICOLO 5

Obblighi dello speditore

1. Lo speditore abilita presso il proprio deposito un sistema elettronico di elaborazione, per il colloquio telematico con il sistema informativo dell'Agenzia.
2. Lo speditore storicizza, anche presso un eventuale concentratore esterno ubicato nel territorio nazionale preventivamente autorizzato, i messaggi inviati e le relative comunicazioni con il sistema informativo e il sistema elettronico ne consente l'ordinamento giornaliero e per

DIREZIONE GENERALE

singolo e-DAS emesso. Nel sistema elettronico sono, altresì, storicizzati tutti gli e-DAS emessi con gli eventuali relativi cambiamenti di destinazione nonché gli e-DAS annullati.

3. Il sistema elettronico dello speditore consente, in fase di verifica, la consultazione autonoma e l'estrazione dei dati d'interesse fiscale da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza.
4. Anteriormente all'estrazione del prodotto dal deposito, lo speditore invia il messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
5. A seguito della convalida dell'e-DAS da parte di ADM, lo speditore comunica l'e-DAS all'incaricato del trasporto e ne fornisce una copia stampata. L'invio della relativa comunicazione è storicizzata nel sistema elettronico dello speditore.
6. Restano ferme le prescrizioni per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del DM 210/96.
7. La comunicazione telematica al sistema informativo relativa a ciascun e-DAS emesso è effettuata, per ciascun prodotto estratto, indicando il relativo CRS. In ogni comunicazione, la compilazione del campo destinatario segue le regole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c). Per ciascun prodotto estratto, i quantitativi oggetto della comunicazione sono quelli indicati nell'e-DAS.
8. Qualora il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo, lo speditore invia, anteriormente all'estrazione dal deposito, il messaggio elettronico di annullamento tramite il sistema informativo, specificando il CRS dell'e-DAS da annullare e le motivazioni dell'annullamento.
9. Se i dati trasmessi dallo speditore nel messaggio elettronico di annullamento non sono formalmente validi, il sistema informativo non procede all'acquisizione dei dati.
10. Esperiti i controlli di cui al comma 9, il sistema informativo rende disponibile allo speditore la ricevuta di annullamento dell'e-DAS con l'apposizione della relativa data di registrazione. L'annullamento dell'e-DAS è storicizzato nel sistema informativo con riferimento al relativo CRS.
11. Per il tempo strettamente necessario che intercorre tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, lo speditore è tenuto a custodire le autobotti per le quali è stato emesso l'e-DAS all'interno del recinto del deposito mittente. Di tale modalità operativa, lo speditore ne dà preventiva comunicazione una tantum tramite il sistema informativo all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito.

ARTICOLO 6

Obblighi del depositante

1. Il depositante, anteriormente all'estrazione del prodotto assoggettato ad accisa dal deposito di cui si avvale, è tenuto a fornire allo speditore i dati di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b), c), d), k) e l).
2. Il depositante è tenuto a fornire preventivamente allo speditore i dati di cui all'articolo 11, comma 1 e all'articolo 12, comma 3, rispettivamente in caso di cambio di destinazione dell'intera partita o di una frazione della stessa del prodotto in circolazione.

ARTICOLO 7

Validità temporale dell'e-DAS per la circolazione

1. L'e-DAS è inefficace e non legittima la circolazione tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, nonché decorsa la durata prevista per il trasporto a partire dalla data e ora di spedizione, e comunque dopo l'assunzione in carico del prodotto da parte del destinatario.
2. Qualora durante il trasporto si verificano circostanze eccezionali che comportino il superamento della durata per esso prevista, lo speditore è tenuto a fornirne immediata comunicazione, tramite il sistema informativo, all'Ufficio delle Dogane competente sul deposito mittente, indicando le ore necessarie per ultimare la circolazione. Il trasporto del prodotto può proseguire una volta che la predetta comunicazione sia stata ricevuta dal predetto Ufficio delle Dogane e sia stata inoltrata dallo speditore all'incaricato del trasporto. Nel caso di autobotte munite di sistemi di tracciamento della posizione il trasporto può proseguire fino alla destinazione prevista e la comunicazione dello speditore può essere effettuata entro il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza della durata prevista.
3. La comunicazione e la ricevuta di consegna sono storicizzate nel sistema elettronico dello speditore di cui all'articolo 5, comma 2.

ARTICOLO 8

Obblighi dell'incaricato del trasporto

1. L'incaricato del trasporto stabilisce un colloquio telematico con il sistema elettronico dello speditore.

DIREZIONE GENERALE

2. L'incaricato del trasporto ha l'obbligo di esibire l'e-DAS ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo e di custodire la copia stampata dell'e-DAS ricevuta dallo speditore.
3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata dell'e-DAS, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata.
4. In caso di superamento della durata prevista per il trasporto, l'incaricato del trasporto è tenuto ad informare lo speditore per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2.
5. In caso di variazioni dell'incaricato del trasporto, la copia stampata dell'e-DAS è consegnata dal precedente incaricato al nuovo.
6. L'incaricato del trasporto è tenuto a comunicare allo speditore qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante la destinazione, il mezzo ed il vettore nonché il nuovo incaricato di cui al comma 5.

ARTICOLO 9

Obblighi del destinatario interconnesso

1. I destinatari interconnessi inviano la comunicazione telematica relativa a ciascun e-DAS ricevuto utilizzando il CRS. In ogni comunicazione, nel campo mittente è indicato il codice accisa o ditta dello speditore.
2. Gli esercenti impianti di distribuzione non presidiati tengono il registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla determinazione direttoriale dell'Agenzia prot. 724 del 21 marzo 2019. La conservazione dell'e-DAS è effettuata nel concentratore di stazione ovvero nel concentratore esterno.
3. Gli altri destinatari interconnessi fermo restando l'invio dei dati di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lettera a) del D.L. 3 ottobre 2006, n.262 potranno tenere il registro di carico e scarico in modalità telematica a seguito della determinazione direttoriale di cui all'articolo 2 comma 9 del D.L. 2 marzo 2012, n.16.
4. Il concentratore consente, in fase di verifica, la consultazione autonoma e l'estrazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza. degli e-DAS ricevuti.

ARTICOLO 10

Obblighi del destinatario non interconnesso

1. I destinatari non interconnessi obbligati alla denuncia ai sensi dell'articolo 25 del TUA sono tenuti ad assumere in carico il prodotto sul proprio registro di carico e scarico nello stesso giorno di ricezione, specificando il codice di accisa o ditta dell'impianto speditore, il CRS dell'e-DAS, la qualità e la quantità del prodotto pervenuto. Fermo restando l'obbligo del rispetto del principio dell'unicità delle scritture contabili, è ammessa alternativamente la trasmissione di queste informazioni tramite il portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
2. I destinatari non interconnessi conservano nelle proprie contabilità la copia stampata dell'e-DAS utilizzato a scorta della spedizione.
3. I destinatari non interconnessi esibiscono la copia stampata dell'e-DAS su richiesta, in fase di verifica, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza.
4. I destinatari non interconnessi e quelli non soggetti alla denuncia ai sensi dell'articolo 25 del TUA hanno l'obbligo di conservazione della copia stampata dell'e-DAS per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all'operazione effettuata.

ARTICOLO 11

Cambio di destinazione dell'intera partita di prodotto ad imposta assolta

1. Durante la circolazione del prodotto lo speditore può modificare la destinazione originaria indicata nell'e-DAS. A tal fine, invia messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo, contenente i seguenti dati obbligatori:
 - a) nuovo destinatario, identificato secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c);
 - b) il CRS dell'e-DAS oggetto del cambiamento di destinazione;
 - c) in caso di emissione di fattura elettronica per la nuova cessione, numero identificativo e data della stessa;
 - d) eventuale nuovo depositante, identificato secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera k) qualora il nuovo trasferimento sia effettuato per conto di un soggetto diverso da quello originario.
 - e) eventuale nuovo soggetto primo cessionario identificato secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera l), qualora la nuova cessione sia effettuata da un soggetto diverso da quello originario.

DIREZIONE GENERALE

2. Effettuati i controlli di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, il sistema informativo convalida il messaggio elettronico di cambiamento di destinazione, rendendo disponibile allo speditore un messaggio elettronico di risposta munito dei dati di cui al comma 1, dei dati quantitativi indicati nell'e-DAS originario, della data di registrazione nonché della medesima numerazione di cui all'e-DAS originario, con aggiunta di un identificativo progressivo del numero dei cambiamenti di destinazione a cui lo stesso è stato soggetto.
3. Lo speditore è tenuto a comunicare all'incaricato del trasporto i dati di cui al comma 1. In tale evenienza, l'invio della comunicazione è storicizzata nel sistema elettronico dello speditore.
4. La comunicazione di cui al comma 3 è custodita dall'incaricato del trasporto sino al termine del trasporto.
5. Lo speditore annota sul registro di carico e scarico gli estremi del messaggio elettronico di risposta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.
6. Al termine del trasferimento il nuovo destinatario adempie alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, a seconda che sia interconnesso ovvero non interconnesso.
7. Il messaggio elettronico di risposta relativo al cambiamento di destinazione è trasmesso dallo speditore al nuovo destinatario.
8. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 3, qualora il cambiamento di destinazione si verifichi in un momento in cui non è fruibile il sistema elettronico dello speditore, lo stesso procede agli adempimenti di cui al comma 1 entro il giorno lavorativo successivo alla data di spedizione.

ARTICOLO 12

Cambio di destinazione di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta

1. La procedura dell'articolo 11 trova applicazione anche in caso di cambio di destinazione di una frazione della partita originariamente spedita e per la quale non è stato possibile procedere allo scarico integrale presso il destinatario in origine indicato nell'e-DAS.
2. In tale evenienza, l'incaricato del trasporto comunica allo speditore la quantità e qualità del prodotto effettivamente scaricato presso il destinatario originario, ferme restando le altre disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6, del D.M.210/96.

DIREZIONE GENERALE

3. Lo spediteore invia il messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo, firmato digitalmente dallo spediteore stesso, contenente oltre ai dati di cui all'articolo 11, comma 1, anche quelli di quantità e di qualità del prodotto da inviare presso il nuovo destinatario.
4. Lo spediteore invia il messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo per l'emissione di un e-DAS "non scorta merce" contenente i quantitativi di prodotto effettivamente scaricati presso il destinatario originario nonché i medesimi dati di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a), b), c), f), j), k), l) ed il CRS indicati nell'e-DAS originario, con il campo durata prevista per il trasporto e peso a vuoto del mezzo pari a zero. Al messaggio elettronico si applicano le disposizioni dell'articolo 4.
5. L'e-DAS "non scorta merce" è trasmesso dallo spediteore al destinatario originario entro il primo giorno lavorativo successivo al cambio di destinazione. Tale documento è conservato nelle contabilità dello spediteore e del destinatario secondo le disposizioni degli articoli 5, comma 2 e 9, comma 2 ovvero 10, comma 2, qualora il destinatario non sia interconnesso
6. Gli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 possono essere eseguiti anche tramite il portale di ADM. In questo caso l'e-DAS viene aggiornato automaticamente dal sistema con una nuova versione.

ARTICOLO 13

Reintroduzione di prodotti ad accisa assoluta nel deposito mittente

1. Per la reintroduzione dell'intera partita o di una frazione di prodotto indicata nelle E-DAS presso il deposito commerciale mittente restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, rispettivamente commi 2 e 3 e comma 6, del D.M.210/96; gli adempimenti sono effettuati utilizzando il colloquio telematico di cui all'articolo 8 comma 1.
2. Nel caso di reintroduzione nel deposito commerciale mittente dell'intera partita, lo spediteore applica le disposizioni dell'articolo 11, indicando, nel messaggio elettronico, sé stesso come nuovo destinatario nonché il CRS dell'e-DAS oggetto del cambiamento di destinazione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 11, commi da 2 a 6.
3. Nel caso di reintroduzione parziale, lo spediteore applica le disposizioni dell'articolo 12, indicando nel messaggio elettronico, sé stesso come nuovo destinatario nonché il CRS dell'e-DAS oggetto del cambiamento di destinazione e la quantità e la qualità del prodotto da reintrodurre in deposito.

DIREZIONE GENERALE

4. Nel caso di reintroduzione in deposito di prodotto ad imposta assolta giacente presso un impianto di un utilizzatore non abilitato all'emissione del documento di accompagnamento, l'e-DAS è emesso dal titolare del deposito commerciale ricevente tramite l'apposito campo del messaggio elettronico. Di tale e-DAS sono stampate due copie per gli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 7, del D.M. 210/96.
5. Nel caso di reintroduzione in deposito fiscale di prodotto ad imposta assolta trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14, della determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 158235/RU del 7 dicembre 2010.

ARTICOLO 14

Trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi predeterminati

1. In caso di trasporto di più partite di oli minerali effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico, conforme alle disposizioni vigenti, per carichi predeterminati, lo speditore emette tanti e-DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, del D.M. 210/96.
2. Restano ferme le prescrizioni di cui all'articolo 18, commi da 3 a 6, del D.M. 210/96.
3. L'incaricato del trasporto deve vuotare completamente l'autobotte presso l'ultimo esercente impianto di distribuzione stradale di carburanti.
4. I destinatari interconnessi trasmettono, con le modalità e le tempistiche definite nella disciplina vigente, per ciascun prodotto ricevuto: la comunicazione telematica di cui all'articolo 9, comma 1, e, esclusivamente per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, la comunicazione telematica relativa alle eventuali deficienze o eccedenze, rilevate all'atto di ciascuna operazione di scarico, secondo le indicazioni risultanti dallo scontrino emesso dal misuratore dell'autobotte.
5. Entro un mese dalla data del trasporto, lo speditore storicizza nel proprio sistema elettronico i dati quantitativi degli scontrini di cui all'articolo 18, comma 4, del D.M. 210/96 relativi a ciascun e-DAS emesso, distinti per ciascun prodotto consegnato agli impianti di distribuzione stradale di carburanti.
6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5 è ammessa la tenuta degli scontrini in forma dematerializzata nei rispettivi sistemi elettronici, in modo che ne sia garantita la consultazione e l'estrazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla Guardia di Finanza in caso di controlli.

ARTICOLO 15

Trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi non predeterminati

1. In caso di trasporto di più partite di benzina o di gasolio per uso carburazione destinate all'extra-rete effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico, conforme alle disposizioni vigenti, per carichi non predeterminati, lo speditore emette, tramite il messaggio elettronico, per trasporto alla rinfusa per carichi non predeterminati, un e-DAS "collettivo" per l'intera quantità trasportata, con indicazione dei dati di cui all'articolo 3, comma 4 lettere a), d), e), f), g), h), i), j), l). Lo speditore elenca, altresì, i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte.
2. Per ciascuna spedizione sono emessi tanti e-DAS "collettivi" quanti sono i prodotti trasportati.
3. Il sistema informativo riporta in automatico l'elenco dei destinatari nel campo destinatario dell'e-DAS "collettivo". Il sistema informativo, esperiti i controlli di cui all'articolo 4, convalida il messaggio elettronico, emettendo l'e-DAS "collettivo" e tanti e-DAS "non scorta merce", privi dell'indicazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera h), quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte.
4. Restano ferme le prescrizioni di cui all'articolo 20, commi da 3 a 6, del D.M. 210/96.
5. A trasporto effettuato, lo speditore trasmette al sistema informatizzato il rapporto di ricezione per ciascun e-DAS "non scorta merce" e per l'e-DAS "collettivo", tramite il messaggio elettronico, firmato digitalmente dallo speditore stesso.
6. Il rapporto di ricezione per ciascun e-DAS "non scorta merce" è compilato con i seguenti dati obbligatori:
 - a) Codice ditta dello speditore;
 - b) Destinatario del prodotto;
 - c) Data di arrivo del prodotto;
 - d) CRS dell'E-DAS al quale il rapporto si riferisce;
 - e) Tipologia di prodotto
 - f) Lettura iniziale del contatore presso il destinatario del prodotto
 - g) Lettura finale del contatore presso il destinatario del prodotto
 - h) Quantità di prodotto consegnata al destinatario, ottenuti quali differenza tra le due predette letture del contatore;
 - i) Estremi della fattura elettronica emessa verso il destinatario.

DIREZIONE GENERALE

7. Il rapporto di ricezione per l'e-DAS "collettivo" è compilato con i seguenti dati obbligatori:
 - a) Codice ditta dello speditore;
 - b) Data di arrivo dei prodotti;
 - c) CRS dell'e-DAS al quale il rapporto si riferisce;
 - d) Tipologia di prodotto
 - e) Lettura iniziale del contatore ad inizio del trasporto;
 - f) Lettura finale del contatore alla fine del trasporto;
 - g) Quantitativi complessivamente consegnati, ottenuti quali differenza tra le due predette letture del contatore;
 - h) Deficienza o eccedenza constatate tra la quantità in origine indicata nell'e-DAS "collettivo" e i quantitativi complessivamente consegnati.

8. Se i dati trasmessi dallo speditore nel messaggio elettronico non sono formalmente validi, il sistema informativo non procede all'acquisizione dei dati. Il sistema informativo, esperiti i predetti controlli nonché quelli di cui all'articolo 4, comma 4, convalida ciascun rapporto di ricezione munendolo dell'identificativo unico telematico recante la data di registrazione e di una numerazione progressiva annua collegata al CRS dell'e-DAS a cui il rapporto di ricezione si riferisce.

ARTICOLO 16

Trasferimento di carburanti assoggettati ad accisa tra depositi commerciali

1. In caso di trasferimento tra depositi commerciali, lo speditore è tenuto ad emettere un e-DAS per ogni spedizione.
2. Ciascuna partita è annotata singolarmente nel registro di carico e scarico dello speditore, con indicazione del CRS dell'e-DAS utilizzato a scorta della stessa nonché del codice ditta dell'impianto destinatario e della denominazione dell'esercente.
3. Qualora il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo trova applicazione la procedura di cui all'articolo 5, comma 8. Se il prodotto ha già lasciato il deposito e, non possa essere, in tutto o in parte, ricevuto dal deposito del destinatario, lo speditore è tenuto a reintrodurre l'intera quantità estratta secondo le disposizioni dell'articolo 13, commi 1 e 2.
4. Il destinatario introduce ciascuna partita nel deposito, effettua il riscontro delle quantità pervenute e prende in carico la quantità risultante dall'e-DAS, scaricando o assumendo in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze o eccedenze rilevate a seguito del riscontro.

DIREZIONE GENERALE

5. Entro lo stesso giorno di ricezione dei prodotti, il destinatario trasmette al sistema informativo il rapporto di ricezione per ciascuna partita, tramite il messaggio elettronico, firmato digitalmente dal destinatario stesso.
6. Il rapporto di ricezione è compilato dal destinatario, per ciascuna partita, con i seguenti dati obbligatori:
 - a) Codice ditta del proprio deposito;
 - b) Codice ditta del deposito speditore;
 - c) Data di arrivo del prodotto;
 - d) CRS dell'e-DAS al quale il rapporto si riferisce;
 - e) Tipologia di prodotto
 - f) Quantità di prodotto riscontrata, espressa in unità di massa;
 - g) Entità della deficienza ovvero dell'eccedenza, espresse in unità di massa, rispetto al peso netto indicato nell'e-DAS, qualora riscontrate a seguito del riscontro di cui al comma 4.
 - h) Qualora sull'autobotte utilizzata per il trasferimento sia installato un contatore, lettura iniziale e finale dello stesso all'atto dello scarico del prodotto in deposito.
 - i) Volume complessivamente scaricato, ottenuto quale differenza tra le due predette letture.
 - j) Densità a 15°C e densità a temperatura ambiente riportata nell'e-DAS.
7. Se i dati trasmessi dallo speditore nel messaggio elettronico non sono formalmente validi, il sistema informativo non procede all'acquisizione dei dati. Il sistema informativo, esperiti i predetti controlli, convalida il rapporto di ricezione munendolo della data di registrazione e di una numerazione progressiva collegata al CRS del relativo e-DAS.
8. Nei casi di reintroduzione in deposito di cui al comma 3 il rapporto di ricezione è presentato dallo speditore relativamente al quantitativo reintrodotta nel proprio deposito.
9. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può effettuare controlli automatizzati anteriormente alla convalida del rapporto di ricezione, anche prevedendo riscontri fisici sui prodotti spediti.
10. Per ciascun e-DAS ricevuto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, i destinatari trasmettono, con le tempistiche definite nella disciplina vigente, un'ulteriore comunicazione telematica relativa alle eventuali deficienze o eccedenze rilevate all'arrivo del prodotto, con riferimento al CRS dell'e-DAS e alla relativa numerazione progressiva.
11. L'emissione dell'e-DAS e la convalida del relativo rapporto di ricezione assolvono, rispettivamente, l'obbligo di comunicazione preventiva da parte dello speditore e quello di conferma dell'arrivo del prodotto da parte del destinatario di cui all'articolo 25, comma 9, del TUA.

DIREZIONE GENERALE

12. Il sistema informativo dell’Agenzia consente la consultazione da parte degli Uffici delle dogane degli e-DAS e dei rapporti di ricezione emessi dai depositi commerciali di rispettiva competenza.

ARTICOLO 17

Obblighi dello speditore, dell’incaricato del trasporto e del destinatario in caso di indisponibilità dei sistemi informatici

1. Lo speditore fornisce comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto dell’indisponibilità del proprio sistema elettronico, indicandone le motivazioni e la presunta durata.
2. Qualora per indisponibilità del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia non sia possibile il dialogo telematico che consente l’emissione dell’e-DAS, l’emissione del documento è effettuata su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96 con i dati previsti dall’articolo 3, comma 4 della presente determinazione. I nuovi dati obbligatori sono inseriti nel DAS cartaceo.
3. Nel caso di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi dell’incaricato del trasporto e del destinatario previsti dal D.M. 210/96 per la circolazione dei prodotti con la scorta del DAS cartaceo.
4. Al ripristino del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia lo speditore trasmette, attraverso il messaggio elettronico per invio differito, i dati relativi ai DAS cartacei emessi durante l’indisponibilità, entro il giorno lavorativo successivo alla data di ripristino. Nel relativo messaggio elettronico, il numero di riferimento del DAS cartaceo è indicato nel campo “numero di riferimento locale” – LRN.
5. Ai messaggi elettronici di cui al comma 4 corrisponde la restituzione di messaggio elettronico da parte del sistema informativo recante la data di registrazione e l’indicazione del numero di riferimento locale. Tale messaggio è storicizzato nel sistema elettronico dello speditore e la relativa copia è trasmessa da quest’ultimo al destinatario. Il messaggio è conservato nelle contabilità dello speditore e del destinatario secondo le disposizioni degli articoli 5, comma 2 e 9, comma 2. ovvero 10, comma 2, qualora il destinatario non sia interconnesso.
6. In caso di indisponibilità dei sistemi informatici nei trasferimenti di carburanti tra depositi commerciali, le relative comunicazioni preventiva e consuntiva sono effettuate agli Uffici delle dogane interessati tramite PEC, secondo le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 9, del TUA.

ARTICOLO 18

Autorizzazione all'impiego dell'e-DAS

1. Ciascun esercente deposito che spedisce gasolio e benzina per uso carburazione ad imposta assoluta nel territorio nazionale è tenuto ad adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni della presente determinazione e a darne apposita comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.
2. Nella comunicazione sono, in particolare, indicati:
 - eventuale soggetto che l'esercente deposito ha delegato ad emettere l'e-DAS, allegando la relativa procura in originale;
 - la descrizione delle caratteristiche del sistema elettronico di gestione degli e-DAS in cui sono storicizzati i messaggi elettronici e gli e-DAS scambiati con il sistema informativo dell'Agenzia nonché le comunicazioni previste dalla presente determinazione per la gestione dell'e-DAS;
 - elenco degli eventuali depositi contabili che insistono presso il depositario, con indicazione dei relativi codici ditta nonché della partita IVA e della denominazione della Società che ne è intestataria.
 - la situazione aggiornata alla data della comunicazione relativamente al numero di DAS cartacei in giacenza presso il deposito, con indicazione della giacenza ad inizio anno, del numero di DAS emessi, di quelli ricevuti e di quelli annullati nel corso dell'anno stesso;
 - la situazione aggiornata di cui al punto precedente, relativamente ai DAS cartacei in giacenza per ciascun deposito contabile di benzina e di gasolio usato come carburante che insiste presso il depositario.
3. L'Ufficio delle dogane ha facoltà di effettuare verifiche per il riscontro di quanto comunicato dal depositario. Qualora non si rilevino ragioni ostative, l'Ufficio delle dogane, con apposito provvedimento, autorizza il depositario, per le spedizioni di benzina e gasolio usati come carburante, alla presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS, specificando la relativa data di decorrenza dell'efficacia.
4. Dalla data di cui al comma 3, il registro dei DAS cartacei prebollati di cui all'articolo 2, comma 6, del D.M. 210/96 è aggiornato solo per le esigenze di cui all'articolo 17 e per la movimentazione degli altri prodotti energetici ad imposta assoluta non contemplati dalla presente determinazione.
5. Dalla medesima data di cui al comma 3 sono revocate le autorizzazioni ad esercire depositi contabili di benzina e di gasolio usati come carburante insistenti nell'impianto. Ai depositanti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale 12 aprile 2018 è rilasciato il codice identificativo alle condizioni previste, al fine di consentire allo spediteore l'emissione degli E-DAS, per loro conto, secondo le disposizioni della presente direttoriale.

DIREZIONE GENERALE

6. Le modifiche al sistema di storicizzazione dello speditore sono preventivamente comunicate all'Ufficio delle dogane territorialmente competente il quale può disporre, se del caso, un'apposita verifica tecnica suppletiva.

ARTICOLO 19

Vigilanza e controllo

1. Gli UdPGeT ai fini della vigilanza sull'osservanza della presente determinazione, procedono a verifiche e riscontri, compreso il prelievo di campioni, sia presso gli impianti interessati ai trasferimenti sia nei riguardi dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasferimento della benzina e del gasolio usati come carburante scortati dall'e-DAS.
2. L'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito di spedizione vigila affinché tale impianto sia dotato di un sistema elettronico conforme alle disposizioni dell'Agenzia. Tale vigilanza si estende alle autobotti impiegate dallo speditore nel trasferimento relativamente alle prescrizioni che saranno adottate dall'Agenzia con la determinazione direttoriale di cui all'articolo 12, comma 1, del TUA relativamente alla logistica del gasolio e della benzina usati come carburanti.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 4, con successivi provvedimenti, l'Agenzia predispose un sistema di controllo automatizzato dell'emissione dell'e-DAS e dei rapporti di ricezione di cui agli articoli 15, comma 5, e 16, comma 5, basato su analisi quantitative, tenendo conto dei dati telematici, anche relativi alle fatture elettroniche, disponibili relativamente ai soggetti interessati all'operazione di circolazione nonché di quelli acquisiti con i sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate installati sui mezzi utilizzati per il trasporto.
4. Qualora, anche sulla base della vigilanza di cui al comma precedente, ricorrano gravi e comprovati motivi di cautela fiscale, gli UdPGeT possono apporre sigilli al carico presso lo speditore, redigendo apposito verbale annotato nel sistema informativo. In tale circostanza le verifiche sono completate presso il destinatario, al momento della conclusione della circolazione, previo riscontro dell'integrità dei sigilli.
5. Nei controlli sul deposito, l'inventario degli e-DAS emessi e ricevuti è sistematicamente effettuato dagli UdPGeT secondo le disposizioni e con le modalità definite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
6. Per eseguire controlli e riscontri sulla circolazione della benzina e del gasolio usati come carburante gli Uffici delle dogane possono avvalersi dei sistemi elettronici in dotazione dei

DIREZIONE GENERALE

soggetti che li commerciano e collegarsi direttamente con gli stessi, in via autonoma e diretta. Qualora richiesti in fase di verifica, tali soggetti sono obbligati a presentare, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, elenchi su supporti informatici contenenti i dati relativi alle movimentazioni ed alle sottostanti transazioni economiche nonché a produrre, su richiesta, gli elementi tecnici necessari alla misurazione dei prodotti medesimi.

7. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 26 del D.M. 210/96.

ARTICOLO 20

Disposizioni particolari di vigilanza e controllo per i destinatari non interconnessi

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 19, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli predispone un piano permanente di controlli casuali delle estrazioni del gasolio e della benzina usati come carburante effettuate dagli speditori verso i destinatari non interconnessi in modo tale da riscontrare la congruenza dei quantitativi effettivamente caricati sulle autobotti e quelli indicati nell'e-DAS.
2. Ferme restando le periodicità di controllo previste dalle disposizioni vigenti, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli pianifica le verifiche inventariali presso i destinatari non interconnessi con frequenza almeno doppia rispetto a quella dei destinatari interconnessi.

ARTICOLO 21

Disposizioni diverse e finali

1. Al fine di offrire una adeguata ed efficace assistenza ai depositari tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 18, l'Agenzia, sentite le Associazioni di categoria, può predisporre un piano di attuazione graduale della presente determinazione per taluni speditori per i quali ricorrano particolari esigenze legate alla gestione delle operazioni di movimentazione all'interno del rispettivo deposito. Durante la fase sperimentale la circolazione del prodotto continua ad essere effettuata secondo le disposizioni del Capo II del D.M. 210/96. I documenti informatici emessi durante la fase sperimentale non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina dell'accisa.
2. Resta ferma la procedura di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del D.M. 210/96 per i trasferimenti particolari per i quali l'e-DAS non possa essere emesso dall'operatore.

DIREZIONE GENERALE

3. In base alle necessità di DAS cartacei prebollati per le finalità dell'articolo 17 che emergeranno a seguito dell'applicazione della presente determinazione, l'Agenzia procede al riordino delle pregresse autorizzazioni alle tipografie per l'emissione di DAS prebollati.
4. Con successivi provvedimenti saranno definiti i tracciati informatici del sistema informativo e, in relazione alla disponibilità nel sistema informativo dei dati di tracciamento della posizione e di misurazione dei quantitativi movimentati rilevati dai mezzi di trasporto, definite apposite procedure informatiche per automatizzare l'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente determinazione.
5. Le istruzioni per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Modello Autorizzativo Unico, le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati sono pubblicate nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia www.adm.gov.it.
6. La conservazione dell'e-DAS e dei relativi messaggi mediante archiviazione elettronica nel sistema informativo dell'Agenzia sostituisce la custodia degli stessi in formato cartaceo presso il deposito e non esime da rilievi che potranno essere formalizzati per accertate irregolarità commesse, per discordanza tra i dati inviati telematicamente e quelli risultanti dai registri di carico e scarico ovvero quelli storicizzati dall'esercente nonché per la constatazione di eccedenze e deficienze nel deposito e nella circolazione superiori ai limiti consentiti. I dati trasmessi al sistema informativo dell'Agenzia sono la copia di quelli storicizzati nel sistema elettronico dell'esercente deposito.
7. Fermo restando il comma 3 dell'art. 10 del D.M. 210/96, fino al completamento dell'estensione dell'informatizzazione del DAS agli altri prodotti assoggettati ad accisa, gli speditori possono compilare i DAS cartacei integrandoli con i dati di cui all'art.3, comma 4.
8. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Spazio per sigillo di controllo

DAS INFORMATICO

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI LEGITTIMAZIONE DELLA PROVENIENZA DI PRODOTTI AD ACCISA ASSOLTA

Vale per circolazione interna

DAS N°	Numero riferimento locale (LRN)
--------	---------------------------------

Dati Generali

Deposito mittente Codice accisa / ditta: Denominazione Indirizzo Cap Città	Numero di fattura o altro documento numero del
Speditore Nome Cognome Codice fiscale	Autorità competente del luogo di destinazione
Destinatario (nome e indirizzo) Nome Cognome Codice fiscale	Impianto ricevente - Luogo di consegna Codice ditta Denominazione Indirizzo Cap Città
Data e ora di registrazione Data Ora	Depositante Codice identificativo Denominazione
Data e ora di spedizione Data Ora	Primo Cessionario P.IVA
Durata presunta del trasporto Ore	Successivi Cessionari P.IVA P.IVA P.IVA P.IVA
Scadenza validità per la circolazione Data Ora	

Trasportatore e mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto	Modalità di trasporto
Primo incaricato del trasporto Nome e cognome Nazionalità: Codice fiscale P.IVA Licenza ADR	Tipo Mezzo
Primo vettore P.IVA Denominazione Indirizzo Cap Città	Identificativo Mezzo Targa 1 Targa 2 Targa 3
	Peso a vuoto (kg)
	Informazioni aggiuntive

Prodotti

Prodotto n°	Descrizione commerciale
Codice del prodotto	Peso netto (kg)
Volume a temperatura ambiente	Volume a 15°C
Densità a temperatura ambiente	Densità a 15°C

Versamenti IVA sui carburanti immessi in consumo

Contribuente IVA

Codice fiscale

Data del versamento

Estremi del versamento

Importo del versamento

Soggetto obbligato in solido IVA

Codice fiscale

Causale di esclusione

Ulteriori informazioni commerciali